



## ORDINANZA SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 299 IN DATA 26-10-2023

**Oggetto:** ORDINANZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALLINQUINAMENTO LOCALE - VALIDITÀ FINO AL 31 MARZO 2024.

**Premesso** che, al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

**Rilevato** che il Protocollo d'intesa sottoscritto a dicembre 2015 tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), in cui sono stati definiti ulteriori impegni a tutela della qualità dell'aria, prevede, in particolare, che le parti favoriscano e promuovano l'attuazione di "misure d'urgenza omogenee e temporanee";

**Visto** il "Nuovo accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto in data 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

**Considerato** che:

- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 593 del 11.09.2013 e n. 449 del 2.08.2018 hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento con i relativi documenti previsti dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- il PRIA costituisce lo strumento di pianificazione regionale che individua gli obiettivi e gli interventi di riduzione delle emissioni in atmosfera e rappresenta il documento quadro di riferimento delle misure per la qualità dell'aria;

**Dato atto** che:

- ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare, in quanto e l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica;
- tale procedura si articola su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore concentrazione di PM10 di 50 µg/m3 registrato dalle stazioni di rilevamento per più di quattro giorni (1° livello) o per più di sette giorni (2° livello);
- per concentrazione di PM10 si intende la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C - di montagna e in zona D - fondovalle;

**Rilevato** che il Comune di Como appartiene alla fascia 1 in quanto compreso nell'agglomerato di Milano per quanto concerne la zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010 (D.G.R. IX/2605 del 30.11.2011);

**Atteso** che:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 7095 del 18.09.2017 prevede misure strutturali per la limitazione del traffico veicolare e misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera;
- con la medesima D.G.R. n. 7095 del 18.09.2017 è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti comune a tutte le Regioni che hanno aderito all'Accordo di bacino padano.

**Vista** la Deliberazione n. 449 del 02/08/2018 avente ad oggetto "Approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA)", nel quale sono previste le misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti, ai fini del miglioramento dello stato della qualità dell'aria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2055 del 31/07/2019 riguardante le misure per il miglioramento della qualità dell'aria;

**Richiamata** l'azione TP-1n dell'aggiornamento PRIA 2018 che, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di bacino padano, prevede, a partire dal 1° ottobre 2020, l'introduzione di ulteriori limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 3, diesel Euro 4 e benzina Euro 1;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28.09.2020 con oggetto "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" con cui si approvano gli allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso;

**Vista** la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 6545 del 20.06.2022 con oggetto misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle Limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti anche in relazione alla Cessazione dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 - ulteriori disposizioni Concernenti il servizio MoVe-In – modifica di alcune disposizioni della D.G.R. n. 3606/2020;

**Considerato** che dal 1° settembre 2022 è stata aperta sulla piattaforma regionale Move-In la possibilità di adesione al servizio, questo per consentire l'avvio al 1° ottobre 2022 del monitoraggio dei veicoli Euro 4 diesel aderenti al servizio;

**Richiamata** inoltre la D.G.R. n. 6545/2022 che ha confermato le limitazioni permanenti progressivamente per tutte le categorie di veicoli Euro 4/IV diesel, anche dotati di dispositivo antiparticolato efficace, a partire dal 1° ottobre 2022;

**Considerato** che tali limitazioni permanenti dei veicoli Euro 4/IV diesel si applicano nel semestre invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo), nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nella fascia oraria dalle ore 7:30 alle ore 19:30, all'interno delle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2, come definite dalla D.G.R. n. 2578/14;

**Considerato** che è necessario provvedere all'attivazione delle misure attualmente in vigore, tenendo conto della sospensione delle misure temporanee e permanenti sopra indicate;

**Visti:**

- la Direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;
- la Legge Regionale 11/12/2006, n. 24, "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 7635/08, n. 9958/09, 2578/2014, n. 7095/2017, n. 449/2018, n. 712/2018, n. 2055/2019, n. 3606/2020, n. 3823/2020 e dell'Ordinanza regionale n. 675 del 08.01.2021;
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

**Dato atto** che i dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: [www.infoaria.regione.lombardia.it/](http://www.infoaria.regione.lombardia.it/). L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

**Dato atto** infine che le procedure di attivazione e disattivazione delle misure temporanee tengono conto di eventuali condizioni meteorologiche non univoche e convergenti, sulla base degli scenari di qualità dell'aria previsti;

**Visto** il Decreto Legge n. 121 del 12 settembre 2023, *Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2023;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. XII/1008 del 25.09.2023, avente per oggetto *Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni permanenti e temporanee della circolazione dei veicoli più inquinanti – modifiche alla D.G.R. n. 3606/2020* ed in particolare:

- la necessità di estendere il divieto di utilizzo dei veicoli Euro 4/IV diesel al semestre estivo a partire dal 1° ottobre 2023, garantendo in questo modo una limitazione permanente temporale estesa a tutto l'anno, al fine di perseguire l'obiettivo di incrementare il risparmio emissivo anche per il contenimento dei fenomeni di inquinamento di origine secondaria (ozono e particolato) durante il periodo estivo;
- la necessità di introdurre limitazioni permanenti annuali - su fascia oraria giornaliera in Comuni di Fascia 1 e 2 - anche per i veicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a gas (metano o GPL) in modo esclusivo o bi-fuel, in ragione dei fattori emissivi specifici paragonabili a quelli derivanti dagli analoghi veicoli alimentati a benzina e già oggetto di limitazione permanente dal 2007 per gli Euro 0 e dal 2020 per gli Euro 1, oltre che della vetustà dei veicoli la cui ultima data di immatricolazione è individuata nell'anno 1992 per gli Euro 0 e nel 1996 per gli Euro 1, con l'intento di incrementare il risparmio emissivo derivante dal settore traffico;
- l'Allegato 2 (in vigore dal 1° ottobre 2023) che modifica e sostituisce l'Allegato 2 della D.G.R. 3606/2020, che sistematizza, aggiornandolo con le nuove disposizioni, le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato e che modifica e sostituisce l'Allegato 2 alla D.G.R. n. 3606/2020 a far data dal 1° ottobre 2023;
- l'Allegato 3 (in vigore dal 1° ottobre 2023) che modifica e sostituisce le disposizioni del riportate nell'Allegato 4 della D.G.R. 3606/2020 e che, in particolare, aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell'aria prevedendo, in particolare, l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 2° livello dopo sette giorni di superamento consecutivo del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10, l'ampliamento della

fascia diurna di limitazione dei veicoli inquinanti dalle 7:30 alle 19:30 e l'applicazione delle limitazioni di primo livello anche ai veicoli di classe ambientale Euro 0 e 1 alimentati a benzina e a gas (metano o GPL);

**Tutto ciò premesso;**

## **ORDINA**

la limitazione della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione della Legge regionale n. 24/2006, del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma del Bacino Padano:

### **A) MISURE STRUTTURALI PERMANENTI (DGR 3606/2020 s.m.i.)**

**A1) Autoveicoli** (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad Esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL.

<b>Classi</b>	<b>Euro 0 benzina/diesel, Euro 1 benzina/diesel, Euro 2 diesel, Euro 3 diesel</b>
<b>Limitazioni</b> della circolazione dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate <b>dal lunedì al venerdì</b> , escluse quelle festive infrasettimanali, <b>dalle ore 7:30 alle ore 19:30</b> , dal <b>1° gennaio al 31 dicembre</b> .	

<b>Classi</b>	<b>Euro 3 diesel</b>
<b>Limitazioni</b> della circolazione dell'utilizzo dei veicoli <b>nelle sole aree urbane</b> si applicano nelle giornate <b>dal lunedì al venerdì</b> , escluse quelle festive infrasettimanali, <b>dalle ore 7:30 alle ore 19:30</b> , dal <b>1° gennaio al 31 dicembre</b>	

<b>Classi</b>	<b>Euro 4 diesel</b>
Limitazioni della circolazione dell'utilizzo dei veicoli <b>nelle sole aree urbane</b> si applicano dal <b>lunedì al venerdì</b> , escluse quelle estive infrasettimanali, <b>dalle ore 7:30 alle ore 19:30</b> , dal <b>1° ottobre al 31 marzo</b> di ogni anno	

**A2) Motoveicoli e ciclomotori** (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**.

<b>Classi</b>	<b>Euro 0</b>
<b>Limitazioni</b> della circolazione dell'utilizzo dei veicoli si applicano in <b>tutte le giornate della settimana</b> (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) <b>permanentemente tutto l'anno</b> (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno)	

<b>Classi</b>	<b>Euro 1</b>
<b>Limitazioni</b> della circolazione dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate <b>dal lunedì al venerdì</b> , escluse quelle festive infrasettimanali, <b>dalle ore 7:30 alle ore 19:30</b> , dal <b>1° ottobre al 31 marzo</b> di ogni anno.	

**A3) Autobus di categoria M3** (ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. N .285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

<b>Classi</b>	<b>Euro 0 diesel, Euro 1 diesel, Euro 2 diesel.</b>
<b>Limitazioni</b> della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in <b>tutte le giornate della settimana</b> (dal lunedì alla domenica) a <b>tutte le ore del giorno</b> (24 ore su 24) <b>permanentemente</b> tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno).	

Sono fatte salve le **esclusioni** e le **deroghe** di cui alla DGR 3606/2020 e s.m.i., come riportate nell'Allegato 1 alla presente ordinanza.

## **B) MISURE TEMPORANEE OMOGENEE**

Ai sensi della D.G.R. 1008 del 25.09.2023, a far data dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 marzo 2024, sono in vigore **le misure temporanee omogenee** per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale, articolate su 2 livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Nell'allegato n. 2 alla presente ordinanza se ne riporta l'articolato dispositivo.

### **AVVISA CHE**

Su tutto il territorio regionale, nel medesimo periodo, sono altresì in vigore le disposizioni riportate nell'Allegato 3 alla presente ordinanza:

- divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/06;
- limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet in stufe e caminetti) ai sensi della DGR n. X/6675 del 07/06/2017 e della normativa tecnica (DM n. 186/2017) ed ambientale (D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) vigente.

### **AVVERTE CHE**

- A norma dell'articolo 13, comma 6, della L.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della L.r. 24/06 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00). I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18bis, della L.r. 24/06.
- I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuati attraverso i

propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017. Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui alle misure temporanee sono rinvenibili nella normativa regionale vigente.

La presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale, comunicati stampa ai quotidiani, e con ogni mezzo a disposizione.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., l'ufficio competente e il Settore Ambiente, Parchi e giardini, Servizio Ambiente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

**Il Sindaco**

Alessandro RAPINESE

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*